


LEGGE 10 ottobre 2002 n.97



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**MODIFICHE ALLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1994 N. 22**

**- LEGGE SULLE GIUNTE DI CASTELLO -**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 10 ottobre 2002.*

## **Art.1**

*(Dimissioni, decadenza, morte)*

L'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1994 n. 22 è così modificato:

"Le Giunte e i Capitani di Castello durano in carica cinque anni ed esercitano le funzioni loro attribuite fino all'insediamento dei nuovi Capitani e delle nuove Giunte.

In caso di dimissioni, decadenza o morte dei Consiglieri di Giunta eletti, il Capitano di Castello procede alla sostituzione con il candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente per numero di voti.

L'eletto entra in carica dopo il giuramento prestato nelle forme e nei modi di cui all'articolo 4.

In caso di dimissioni, decadenza o morte del Capitano di Castello, si procede alla sua sostituzione con il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti fra i Consiglieri di Giunta eletti nella medesima lista.

La Giunta ne prende atto entro il termine di 15 giorni.

La Giunta di Castello è rinnovata totalmente mediante consultazione elettorale qualora venga a perdere la metà più uno dei suoi componenti e sia esaurita la graduatoria dei non eletti."

## **Art.2**

*(Elettorato passivo)*

L'articolo 9 della Legge 24 febbraio 1994 n. 22 è così modificato:

"Oltre alle condizioni generali per essere elettori, è requisito indispensabile per essere eletti l'iscrizione nelle liste elettorali del Castello in cui si è candidati.

Sono incompatibili le contestuali candidature quale Capitano di Castello e quale membro di Giunta.

E' incompatibile la carica di Capitano di Castello e membro di Giunta con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale.

Il Capitano di Castello ed il membro di Giunta che siano eletti membri del Consiglio Grande e Generale ed il Consigliere che sia eletto Capitano di Castello o membro di Giunta, sono tenuti ad optare per uno dei due mandati nel termine di quindici giorni dall'ultima elezione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio Segreteria Istituzionale e all'Ufficio Giunte. Nel caso di mancata comunicazione nel termine sopra indicato, l'eletto è considerato decaduto dal mandato ricoperto prima dell'ultima elezione."

**Art.3**

*(Norma transitoria)*

Ai fini di ristabilire la concomitanza delle date per le prossime elezioni delle Giunte di Castello, il loro rispettivo mandato avrà termine il 30 novembre 2003.

**Art.4**

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, 11 ottobre 2002/1702 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI

*Mauro Chiaruzzi - Giuseppe M. Morganti*

